

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 192-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE COLOMBO VITTORINO)

Comunicata alla Presidenza il 23 maggio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z.

d'iniziativa dei senatori TERRACINI, ANDERLINI, BOLDRINI, BACICCHI, BOLLINI, BRANCA, CIPELLINI, DE VITO, MANCINO, GHERBEZ Gabriella, SIGNORI, SCHIETROMA, FASSINO e GUALTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in oggetto intende riconoscere alcuni concreti benefici ai cittadini italiani che, per ragioni di razza, fede o ideologia, furono deportati nei campi di concentramento nazisti.

Non si tratta evidentemente di compensare i sacrifici e le sofferenze patite, ma di dare un segno di riconoscenza e rispetto a una categoria di combattenti per la libertà che finora — a differenza di altre categorie — ha usufruito esclusivamente della ripartizione della somma versata dalla Repubblica Federale di Germania a titolo di indennizzo (decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043).

Il proposito di alto valore morale si è tradotto in questa iniziativa legislativa — sottoscritta da parlamentari di numerose parti politiche — che ha trovato la 1^a Commissione unanime circa le finalità del provvedimento, con la conseguente limitazione della discussione agli oggetti tecnici e alle modalità dei benefici da riconoscere agli ex deportati politici.

Secondo la proposta, tali benefici consistono nell'equiparazione degli ex deportati ai mutilati e invalidi di guerra ai fini del collocamento al lavoro e del godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera, e nella concessione agli stessi di un assegno vitalizio pari alla pensione contributiva minima della previdenza sociale quando abbiano compiuto 55 anni, se uomini, o 50, se donne.

La Commissione ha preso in esame l'ampia normativa esistente a favore dei preseguitati politici antifascisti o razziali (legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni), per i quali è previsto un assegno vitalizio di benemerenzza pari alla pensione minima della previdenza sociale all'età pensionabile, ma anche la completa equiparazione ai mutilati e invalidi di guerra (con assegno pari a quello degli ufficiali inferiori) in caso di perdita della capacità lavorativa non inferiore al 30 per cento, oltre a disposizioni di favore in ordine al rapporto di

pubblico impiego e alla posizione previdenziale.

La Commissione ha ritenuto tuttavia di approvare il testo proposto, anche se esso si discosta dal precedente citato, considerandolo rispondente alla finalità del provvedimento e tale da semplificare l'erogazione dei benefici agli aventi diritto.

A fini di semplificazione risponde in parte anche l'articolo 4, introdotto dalla Commissione.

Esso, dopo aver stabilito che ai richiedenti aventi diritto viene rilasciata apposita attestazione da parte della commissione preposta, a norma dell'articolo 3, all'esame delle domande, con ciò rispondendo a una sentita aspirazione degli interessati, precisa che non è necessaria una ulteriore istruttoria per coloro che a suo tempo siano stati riconosciuti come ex deportati ai fini dell'indennizzo di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

Si segnalano infine le ulteriori minori modifiche proposte dalla 1^a Commissione al testo del disegno di legge.

All'articolo 1 è stata introdotta una precisazione circa le ragioni della detenzione nella Risiera di S. Sabba di Trieste, ove furono rinchiusi in periodo bellico numerose persone per motivazioni diverse.

All'articolo 3 dai componenti della Commissione per l'esame delle domande di concessione dei benefici è stato escluso quello appartenente alla magistratura, di cui al punto a) del testo originario: la 1^a Commissione riconferma così il suo orientamento circa l'inopportunità di distrarre magistrati dai compiti istituzionali.

La presidenza della commissione prevista nel citato articolo è stata attribuita al rappresentante della Presidenza del Consiglio.

L'articolo 5, infine, è stato modificato in armonia al parere espresso dalla Commissione programmazione economica e bilancio.

In conclusione, si raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge, nel testo proposto dalla 1^a Commissione.

VITTORINO COLOMBO (V), *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

21 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole a condizione che la clausola di copertura (articolo 4) sia riformulata nel seguente modo:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 6856 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento "preariato universitario" ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

Ai cittadini italiani che, per le ragioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., è assicurato il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verrà concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.

La concessione del vitalizio, di cui al precedente comma, è estesa anche ai cittadini italiani ristretti nella Risiera di S. Sabba di Trieste.

Art. 2.

Le domande per ottenere i benefici previsti nella presente legge sono ammesse senza limite di tempo.

Art. 3.

Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, la quale sarà composta:

a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di corte d'appello, presidente;

b) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri indicati;

c) di un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti (ANED), Associazione na-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

La concessione del vitalizio, di cui al precedente comma, è estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di S. Sabba di Trieste.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico:

soppressa;

a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio, che la presiede, e di uno di ciascuno dei Ministeri indicati;

b) di un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti (ANED), Associazione na-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA), Associazione nazionale ex internati militari (ANEI), Unione delle comunità israelitiche.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti.

Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del presidente.

Nell'esame delle domande la commissione può ritenere validi a comprovare la deportazione o la restrizione nella Risiera, e le ragioni delle medesime, atti notori e testimonianze dirette, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.

Art. 4.

L'assegno vitalizio di cui alla presente legge è posto a carico del bilancio dello Stato.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1979, valutato in lire 3.000 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

zionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA), Associazione nazionale ex internati militari (ANEI), Unione delle comunità israelitiche.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 4.

La Commissione rilascia apposita attestazione ai richiedenti aventi diritto.

L'iscrizione del richiedente negli elenchi definitivi pubblicati in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, è motivo sufficiente per la deliberazione favorevole della commissione.

In caso diverso, nell'esame delle domande la commissione può ritenere validi a comprovare la deportazione o la restrizione nella Risiera, e le ragioni delle medesime, atti notori e testimonianze, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.

Art. 5.

Identico.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento « precariato universitario ».

Identico.